

Penale Ord. Sez. 7 Num. 333 Anno 2015

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: TARDIO ANGELA

Data Udienza: 13/02/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO ANTONIO RAFFAELE N. IL 25/03/1948

avverso l'ordinanza n. 6215/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 04/12/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 dicembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato i reclami proposti da Ligato Antonio, in atto detenuto presso la Casa di reclusione di Milano Opera e sottoposto al regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso i provvedimenti di "non inoltro" della corrispondenza diretta al figlio o proveniente dalla figlia, emessi dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 13 giugno 2012 (prat. 139), il 24 giugno 2012 (prat. 155) e il 12 luglio 2012 (prat. 159).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-ter Ord. Pen., rappresentando la non censurabilità delle espressioni chiare e semplici utilizzate nella missiva diretta al figlio e l'estraneità della figlia, la cui missiva in arrivo è stata censurata senza consentirgli una vera e propria difesa, a qualsiasi ipotetico utilizzo di frasi sospette o criptiche.

3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le deduzioni che attengono alla contestata ritenuta cripticità e ambiguità delle frasi utilizzate dal ricorrente nella missiva indirizzata al figlio e di quelle utilizzate dalla figlia nella missiva diretta al ricorrente, segnalate dagli organi competenti con valutazioni condivise dal Magistrato di sorveglianza e ritenute sussistenti dal Tribunale con apprezzamenti di merito non implausibili, si risolvono, infatti, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze di fatto, non consentita con il ricorso di legittimità.

Né ha alcuna specificità la doglianza relativa alla eccepita incorsa violazione del diritto di difesa in dipendenza della "anonima" censura della missiva in arrivo proveniente dalla figlia, in mancanza di correlazione con le ragioni argomentate della decisione, che ha ragionevolmente e adeguatamente evidenziato, rispondendo ad analogo rilievo svolto con il reclamo, che una motivazione dettagliata del provvedimento di non inoltro frustrerebbe le finalità del singolo trattenimento e che, per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. o per chi trattiene corrispondenza con essi, sussistono l'onere della chiarezza

e l'onere di adottare un linguaggio semplice, esplicito e comprensibile *"pena la censura per ragioni di tutela della sicurezza e di prevenzione dei reati"*.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente